

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

LA NOTA INTEGRATIVA – introduzione -

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO e LE LINEE GUIDA GENERALI

Dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

L'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 dispone che:

- gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsione di competenza per gli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011e ss.mm.ii.;

- il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;

L'art. 11 comma 14 del D.Lgs. 118/2011 dispone che, a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di bilancio finanziari economici, patrimoniali e di bilancio consolidato comuni che assumono valore a giuridico ed autorizzatorio; per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica; l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 118/2011:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce “di cui FPV”.

Inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni ed alle linee guida fornite all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 40 del 27/07/2017**, poi ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 14 in data 28/09/2017**, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno **2018** e per il triennio **2018/2019/2020**.

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario 2017, oggetto di successiva variazione nel rispetto delle nuove prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00 e che il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 è stato effettuato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 16 del 23/03/2017**.

Il disegno di legge di bilancio 2018 è stato presentato al Parlamento ed è in corso ora la procedura da parte delle Camere per la sua approvazione definitiva. Qui di seguito le novità riguardanti le norme di principale interesse per gli Enti Locali:

con l'entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanza pubbliche, ora realizzata mediante il vincolo del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e declinato per gli enti territoriali anche mediante gli articoli da 9 a 12 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, le disposizioni sugli enti territoriali previste dal disegno di legge in esame – contenute

prevalentemente negli articoli da 68 a 72 – appaiono orientate in senso espansivo, attribuendo per i comuni, contributi per l’effettuazione di investimenti, prioritariamente in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché mediante attribuzione sia di risorse che di spazi finanziari, anche per edilizia scolastica ed impiantistica sportiva.

Un più ampio intervento è infatti disposto dai commi da 1 a 9 dell’articolo 71, con il quale vengono stanziati complessivi 850 milioni per il triennio 2018-2020 (di cui 150 nel primo anno), come contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, disciplinandosi nel contempo la tipologia di comuni beneficiari, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi nonché quelli di eventuale recupero delle risorse assegnate. Con il medesimo articolo viene inoltre riconosciuto ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018, da destinare al finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici ed altro (comma 10).

Vanno da ultimo segnalati alcuni interventi di semplificazione contabile, con riguardo in particolare a quelli contenuti:

- a) nei commi 9-10 dell’articolo 68 in ordine ad uno dei documenti allegati al bilancio di previsione, costituito al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, dal quale, oltre a meglio precisarne i contenuti, ne elimina l’obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio;
- b) nel comma 2 dell’articolo 72, che abroga alcune disposizioni introdotte nel 2008 per tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall’applicazione del principio del pareggio di bilancio;
- c) nel comma 3 dell’articolo 72, che estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per gli enti locali e il mantenimento per le stesse, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

Infine, le attuali disposizioni legislative prorogano le disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2017, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, confermando l'esonero della TASI, ossia l'imposta sulle abitazioni principali, che sarà anche quest'anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale. Resta confermata anche l'impossibilità da parte dei Comuni di istituire e/o variare le imposte. Risulterebbero escluse dal blocco degli incrementi le seguenti fattispecie, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI) ,

Con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale sono state determinate, per l'esercizio **2018**, le aliquote d'imposta, detrazioni, limiti di reddito per i tributi locali e le tariffe dei servizi .

- **n. 50 del 16/11/2017** – “Destinazione proventi sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada anno 2018”;
- **n. 51 del 16/11/2017** –“Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; Imposta Comunale sulla Pubblicità; diritti sulle pubbliche affissioni: conferma aliquote e tariffe per l'anno 2018”;
- **n. 52 del 16/11/2017** – “Servizi a domanda individuale. Tariffe per l'anno 2018”.

Inoltre sono state assunte le seguenti deliberazioni:

- **n. 53 del 16/11/2017** – “Programmazione fabbisogno personale 2018-2020”;
- **n. 54 del 16/11/2017** – “Riconizzazione aree da cedere in diritto di proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle LL. 167/62 – 865/71 – 457/78”.

Inoltre la Giunta con deliberazione **n. 48 del 19/10/2017** ha disposto l’“Approvazione programma triennale delle opere pubbliche”.

Inoltre per quanto concerne la spesa:

- le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi ed inefficienze;
- le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro, dei dipendenti in servizio al 31.12.2017, nel rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e degli altri vincoli in materia;
- è stata verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell'allegato al Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. 118/2011;
- lo stanziamento del fondo di riserva ammontante **€ 2.000,00** pari allo **0,47 %**, del totale delle spese correnti rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **€ 3.000,00** è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., e risulta conforme al valore minimo di legge;
- è previsto inoltre un fondo di riserva di cassa (previsione solo di cassa) pari ad **€. 2.000,00** entro i limiti stabiliti.
- negli stanziamenti dello schema di bilancio in approvazione sono state operate le riduzioni alle spese per relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture secondo le diverse percentuali dettate dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dell'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 15 c. 1 D.L. 66/14;
- le spese di investimento sono state previste nell'ammontare consentito dalle modalità di finanziamento che si prevede di poter reperire.

Al bilancio di previsione finanziario **2018 – 2020** è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall'art. 172 comma 1 D.Lgs. 267/00 e dall'art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 relativamente al Bilancio ex modello D.P.R. DPR 194/1996, dalla quale risulta in particolare:

- che sono stati individuati i servizi a domanda individuale definiti ai sensi dell'art. D. M. 31.12.1983,
- che il costo complessivo di smaltimento di rifiuti solidi urbani è coperto dai proventi del servizio nella misura del 100% come si evince dalla proposta di piano finanziario in fase di approvazione;
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;

In attesa della definitiva approvazione della legge di stabilità, sulla base dei dati disponibili, è stato proposto uno schema di bilancio con le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	2018	2019	2020
<i>TITOLO I entrate tributarie</i>	€ 320.810,00	€ 320.810,00	€ 320.810,00
<i>TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti</i>	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00

<i>TITOLO III entrate extratributarie</i>	€ 93.950,00	€ 93.950,00	€ 93.950,00
<i>TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale...</i>	€ 285.000,00	€ 220.000,00	€ 20.000,00
<i>TITOLO V entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO VI entrate da accensioni di prestiti</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO VII entrate da anticipazione di tesoreria</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO IX partite di giro</i>	€ 241.000,00	€ 241.000,00	€ 241.000,00
<i>avanzo di amministrazione applicato</i>	€ -		€ -
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>In attesa di determinazione</i>		
TOTALE	€ 956.960,00	€ 891.960,00	€ 691.960,00
SPESA	2018	2019	2020
<i>TITOLO I spese correnti</i>	€ 423.260,00	€ 422.760,00	€ 422.360,00
<i>TITOLO II spese in c/capitale</i>	€ 285.000,00	€ 220.000,00	€ 20.000,00
<i>TITOLO III spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO IV rimborso di prestiti</i>	€ 7.700,00	€ 8.200,00	€ 8.600,00
<i>TITOLO V chiusura anticipazione di tesoreria</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO VI partite di giro</i>	€ 241.000,00	€ 241.000,00	€ 241.000,00
TOTALE	€ 956.960,00	€ 891.960,00	€ 691.960,00

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2018-2020** rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono revisionati per l'anno **2017** gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

***ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE***

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione

ragionevole del risultato di amministrazione dell'eserizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perentati (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Viene allegato al bilancio la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Si riporta di seguito il prospetto degli investimenti previsti nel triennio **2017/2019** con la relativa previsione di entrata:

Investimento	Entrata Specifica	Anno 2018 €.	Anno 2019 €.	Anno 2020 €.
Sistemazione Piazza Libertà Piana dei Monti e locale circolo (cap. 11826)	Contributo Regionale c/capitale (€. 180.000,00)	200.000,00	-	-
	Entrate da accertamenti tributari straordinari (€. 20.000,00)			
Sistemazione locali ex scuola di Artò (cap. 9400)	Contributo Regionale c/capitale (€. 180.000,00)	-	200.000,00	-
	Entrate da accertamenti tributari straordinari (€. 20.000,00)			

Manutenzione edifici comunali (cap. 12591/1)	Contributo regionale diverso	35.000,00		
Sistemazione Piazza Europa – Boleto (cap. 11840)	Fondi A.T.O	30.000,00		
Interventi vari sul territorio (cap. 12591/99)	Proventi concessioni edilizie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE		285.000,00	220.000,00	20.000,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Si riportano di seguito le previsioni del fondo crediti dubbia esigibilità del triennio **2018/2020**:

2018 €. 3.000,00 (100%)

2019 €. 3.000,00 (100%)

2020 €. 3.100,00 (100%)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiosi, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, ertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a caistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi

precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Non è stata prevista la quantificazione del FPV in sede di redazione del bilancio di previsione in quanto sarà oggetto di specifica determinazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

***GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE
DI ALTRI SOGGETTI***

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Con.Ser Vco	Gestione rifiuti
Coub	Gestione rifiuti
CISS - Omegna	Gestione servizi socio assistenziali

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Acque Novara Vco Spa	Servizio idrico integrato

ALTRI ENTI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Gal Laghi e Monti	Gestione del territorio e sviluppo locale di tipo partecipativo